



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI POST-DOC
AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9876 DEL 13/01/2026

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART. 1 Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	<i>ART. 2 Finalità del reclutamento.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 3 Caratteristiche degli incarichi post-doc</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 4 Modalità di assunzione</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 5 Attivazione delle procedure di selezione.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 6 Procedura selettiva</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 7 Contenuto del bando.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 8 Requisiti per la partecipazione.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 9 Commissione Giudicatrice</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 10 Stipula del contratto di lavoro.....</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 11 Proroga dei contratti</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 12 Incompatibilità</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 13 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo</i>	<i>9</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	9
	<i>ART. 14 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore.....</i>	<i>9</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

ART. 2 Finalità del reclutamento

1. L'Università Vita-Salute San Raffaele può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

ART. 3 Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).
4. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi dall'Ateneo Vita-Salute San Raffaele, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 4 Modalità di assunzione

1. L'assunzione dei titolari di incarichi post-doc avviene previa stipula di contratti all'esito dell'espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attivazione delle procedure selettive è subordinata al seguente iter approvativo:
 - per posizioni finanziate da soggetti terzi, l'attivazione della procedura è subordinata alla richiesta da parte del Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, al Consiglio di Facoltà interessato per l'approvazione. Il Consiglio di Facoltà competente può inoltre proporre l'assegnazione, a tali posizioni, di attività di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;

- per posizioni a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, l'attivazione della procedura è subordinata alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato.

ART. 5 Attivazione delle procedure di selezione

1. La richiesta di attivazione dei contratti da parte del Responsabile della ricerca (PI) e la delibera del Consiglio di Facoltà devono contenere le seguenti informazioni:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) la descrizione dell'attività di ricerca oggetto del contratto, il relativo titolo e la durata;
- c) il Responsabile della ricerca (PI) che deve essere un professore o un ricercatore o un contrattista di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la Facoltà e la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo (RAL) che deve rispettare i vincoli posti dall'art. 22-bis, comma 5, della L. n. 240/2010 e dal DM n. 592 del 6 agosto 2025;
- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere superiore a 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, l'eventuale lingua straniera in cui si dovrà svolgere il colloquio e il termine per la presentazione delle domande.

La delibera del Consiglio di Facoltà deve inoltre indicare la descrizione delle eventuali attività di collaborazione alle attività didattiche nonché le specifiche funzioni che l'incaricato post-doc dovrà svolgere relativamente a tali attività.

ART. 6 Procedura selettiva

1. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicizzare sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero competente, nonché sul Portale dell'Unione Europea, ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.

2. La selezione viene effettuata, verificata l'ammissibilità delle domande da parte della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 9 del presente Regolamento, mediante la valutazione collegiale dei candidati con motivato giudizio e attribuzione del relativo punteggio, secondo parametri e criteri stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

- a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
- b) attinenza e rilevanza dei titoli, delle attività precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con l'attività oggetto dell'incarico;
- d) colloquio, che potrà svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano, volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua straniera prevista per il colloquio.

3. La Commissione, dopo aver espresso il motivato giudizio e avere attribuito il punteggio relativamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c), incarica il Responsabile del Procedimento di rendere noti i punteggi attribuiti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
4. Il colloquio può svolgersi in presenza dei candidati presso la sede dell'Università Vita-Salute San Raffaele ovvero in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice. In caso di collegamento telematico, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, ecc.), la postazione da cui i candidati sosterranno il colloquio dovrà essere dotata di webcam – indispensabile per il riconoscimento dei candidati – di microfono e cuffie e/o casse audio. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei candidati alla procedura di selezione, la Commissione potrà accordare il differimento del colloquio al candidato che ne fa richiesta esclusivamente nei casi di documentata e oggettiva impossibilità alla partecipazione da parte dello stesso. L'Università assicura la partecipazione al colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per il colloquio a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.
5. La Commissione, dopo aver effettuato il colloquio, ne esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio e il relativo punteggio.
6. Conclusa la valutazione, la Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
8. Gli atti della procedura sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, il Consiglio di Facoltà può deliberare lo scorrimento della graduatoria.
10. Per le medesime esigenze dell'incarico post-doc, è possibile il conferimento di ulteriori contratti a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria viene approvato dal Consiglio di Facoltà.
11. La graduatoria ha validità di 6 mesi dall'approvazione degli atti.

ART. 7 Contenuto del bando

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico, il relativo titolo nonché la durata dello stesso;
 - e) il Responsabile della ricerca (PI), che deve essere un professore, o un ricercatore, o un contrattista di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
 - f) il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione. Il numero massimo di pubblicazioni non può essere superiore a 5;
 - g) l'eventuale lingua straniera in cui dovrà svolgersi il colloquio;

- h) le specifiche funzioni che l'incaricato dovrà svolgere con l'indicazione dei diritti e doveri relativi alla posizione;
- i) il trattamento economico e previdenziale;
- j) la Facoltà;
- k) le modalità di selezione con l'indicazione dei requisiti di partecipazione;
- l) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- m) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati.

2. Il bando prevedrà la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni, con riserva di accettare l'invio in forma cartacea nel caso di comprovata impossibilità tecnica della trasmissione telematica.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo. Il termine di presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto bando. Qualora il Consiglio di Facoltà ne ravvisi l'urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di 10 giorni. Qualora il termine di scadenza indicato nel bando cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

ART. 8 Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente, al solo fine del conferimento del contratto, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione medica.

2. Nel caso fossero richieste specifiche qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (per es. iscrizione all'albo), tali qualificazioni devono essere possedute all'atto dell'assunzione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Facoltà che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di amministrazione.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

ART. 9 Commissione Giudicatrice

1. Con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, viene nominata la Commissione Giudicatrice, composta da 3 professori e/o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare bandito e, ove ritenuto necessario, da professori e/o ricercatori, anche a

tempo determinato, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del contratto. Uno dei tre componenti può essere un contrattista di ricerca. In relazione alla composizione delle Commissioni, ove possibile, sarà rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Facoltà delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

3. Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore dopo la presentazione delle domande da parte dei candidati e pubblicate sul sito web dell'Ateneo. Fatte salve situazioni di urgenza, dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati; qualora tutti i candidati espressamente dichiarino che la Commissione Giudicatrice non è interessata da cause di ricusazione, il termine di cui sopra cessa di decorrere anche anticipatamente.

4. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici i Professori/Ricercatori che:

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 abbiano riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo articolo 6 della Legge 240/2010;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge 240/2010.

Esiste altresì un obbligo di astensione per i Professori/Ricercatori che:

- si trovino in situazioni di incompatibilità con alcuno dei candidati e/o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice, così come previsto dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (c.p.c.);
- abbiano con alcuno dei candidati o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice situazioni di parentela e affinità fino al IV grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale;
- abbiano rapporti di collaborazione con alcuno dei candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

5. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili:

- la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale;
- nonché la circostanza per cui uno dei commissari abbia, in relazione alle pubblicazioni presentate, un numero di pubblicazioni in collaborazione con i candidati superiore al 50%.

6. A tal fine ogni Commissario, dopo la definizione dei criteri di valutazione e dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

7. La Commissione, in occasione della prima riunione delibera i punteggi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, e i criteri di valutazione secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6.

8. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.

9. Su proposta motivata della Commissione può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.

10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

11. La Commissione si riunisce presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, ovvero può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; in tal ultimo caso, nei verbali delle sedute dovrà essere indicato il luogo da cui avviene la connessione di ciascun componente, lo strumento telematico utilizzato (telefono, fax, posta elettronica, teleconferenza in multiutenza, videoconferenza, ecc.), e gli estremi identificativi della connessione (indirizzo Internet, di posta elettronica, di utenza telefonica).

ART. 10 Stipula del contratto di lavoro

1. A seguito della conclusione della procedura concorsuale, l'Ufficio Amministrazione del Personale, all'atto della stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione necessaria all'attivazione del contratto.

2. La mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decade dalla graduatoria.

3. Gli incarichi post-doc di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. La stipula del contratto è subordinata al possesso di specifiche qualificazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività di ricerca (per es. iscrizione all'albo).

5. Il contratto dovrà indicare: il titolo dell'incarico, la retribuzione annua lorda, l'inizio e la durata del medesimo, l'impegno orario e tutti gli altri elementi contrattuali.

ART. 11 Proroga dei contratti

1. Su proposta del Responsabile della ricerca (PI), gli incarichi post-doc possono essere prorogati per esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività.

2. L'eventuale proroga del contratto dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva dei 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della Legge 240 del 2010, e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9 della Legge 240 del 2010.

3. La proroga del contratto a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, è subordinata alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato; mentre per la proroga del contratto finanziato da soggetti terzi, il Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, ne fa richiesta alla Facoltà competente per l'approvazione.

ART. 12 Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione medica.

2. I contratti di ricerca di cui all'art. 22, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

3. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 13 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo del contratto, indicato nel bando di concorso, è stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 22-bis, comma 5, della Legge n. 240/2010 e dal DM n. 592 del 6 agosto 2025.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tramite la stipula di contratti di diritto privato con l'Università Vita-Salute San Raffaele in base al presente Regolamento è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART. 14 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale e viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.